

	Comune di Borgo Ticino <i>codice Ente C_C816</i>		Giunta Comunale (G.C.)	
			Nr. 41	Data 14/03/2017
	OGGETTO: GESTIONE DEL CANILE SANITARIO UBICATO IN BORGIO TICINO IN VIA CHEGLIO S.N.			

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

GESTIONE DEL CANILE SANITARIO UBICATO IN BORGIO TICINO IN VIA CHEGLIO S.N.

Originale

L'anno 2017 addì 14 del mese di Marzo alle ore 22.45, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1) Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
2) Gallo Pasquale	Consigliere_Ass	AG
3) Mete Silvia	Consigliere_Ass	SI
4) Viceconti Carmen	Consigliere_Ass	SI
5) Maino Andrea	Assessore	AG

Assiste il Segretario Comunale Gugliotta Dr. Michele che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: GESTIONE DEL CANILE SANITARIO UBICATO IN BORGO TICINO IN VIA CHEGLIO S.N.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto:

- che la gestione dello Canile Sanitario è stata affidata, a mezzo convenzione All' E.N.P.A. (Ente Nazionale Protezioni Animali) fino al 31/03/2017;

Visto:

- l'art. 84 del D.P.R. n. 320 dell'8/02/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria) e l'art. 7 della Legge Regione Piemonte n. 34 del 26/07/1993, i quali prevedono l'obbligo di istituire e mantenere in esercizio un servizio pubblico di cattura ed apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati;
- il vigente art. 4, comma 1 della legge n.281 del 14/8/1991, il quale sancisce l'obbligo per i Comuni di provvedere a costruire rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale, ed altresì "... (omissis) ... di gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e gatti.”;
- l'art. 10 della sopra citata Legge Regionale n. 34/1993, il quale stabilisce che possono essere iscritte all'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali, le associazioni operanti in Piemonte ed iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
- l'art. 7 della Legge 11/08/1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato) nonché l'art. 9 della Legge Regione Piemonte n. 38 del 29/08/1994 (valorizzazione e promozione del volontariato), i quali prevedono che i comuni possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che dimostrino attitudine e capacità operative;

Rilevato che la normativa sopra richiamata risulta ammissibile (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 17 giugno 1997, C-70/95) e non contrasta con l'ordinamento comunitario, il quale consente ai soli operatori che non perseguono fini di lucro di partecipare alla realizzazione di un sistema socio-assistenziale basato sul sistema della solidarietà, mediante stipula di convenzioni;

Considerato opportuno, in relazione alla specifica natura dei servizi e attività, avvalersi del sistema convenzionale, il quale esula da procedure di gara ad evidenza pubblica, ma al tempo stesso garantire il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, economicità e proporzionalità delle forme nella scelta dell'associazione zoofila da convenzionare;

Ritenuto, pertanto che all'individuazione del qualificato soggetto gestore della struttura in oggetto si pervenga:

- a) mediante procedura di selezione informale preceduta da pubblicazione di avviso di manifestazione d'interesse, riservata ad associazioni di volontariato animaliste e zoofile in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione all'albo regionale e/o nazionale delle associazioni per la protezione degli animali;
 - presenza operativa dell'associazione nel territorio comunale convenzionato ;
 - inesistenza di cause e/o situazioni che possano determinare l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - aver gestito negli ultimi 36 mesi un canile o un rifugio per cani aventi un numero di ospiti non inferiore a n. 50 posti per il canile il canile sanitario;

b) attraverso l'applicazione dei seguenti requisiti di priorità, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 29/8/1994, n. 38:

- svolgimento dell'attività dell'associazione nel territorio dei Comuni Convenzionati Con il Canile Sanitario;
- garanzia di continuità della gestione della struttura oggetto di convenzionamento;
- garanzia della qualità della gestione comprovata anche da esperienze precedentemente maturate;

Vista la bozza di convenzione, unita al presente atto quale Allegato A, avente durata di anni cinque, con decorrenza 1 aprile 2017, e contenente le modalità di gestione e controllo del servizio di ricovero, custodia, mantenimento, cura e pulizia degli ospiti del canile sanitario;

Considerato che la spesa da destinare a titolo di rimborsi spettanti all'associazione convenzionata è da quantificarsi in fase di approvazione del bilancio di previsione tra i comuni consorziati.

Visto il parere Favorevole espresso dall'Assemblea dei Sindaci in data 10 marzo 2017;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 dal dirigente del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore economico finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 essendo una fornitura di servizio a carattere continuativo;

Con votazione unanime favorevole.

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il sistema convenzionale attraverso la stipula di una convenzione per la gestione del canile sanitario, ubicato in Via Cheglio, pervenendo all'individuazione di qualificato soggetto mediante:

a) procedura di selezione informale preceduta da pubblicazione di avviso di manifestazione d'interesse, riservata ad associazioni di volontariato animaliste e zoofile in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'albo regionale e/o nazionale delle associazioni per la protezione degli animali;
- presenza operativa dell'associazione nel territorio comunale convenzionato;
- inesistenza di cause e/o situazioni che possano determinare l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- aver gestito negli ultimi 36 mesi un canile o un rifugio per cani aventi un numero di ospiti non inferiore a n. 50 posti per il canile sanitario;

b) attraverso l'applicazione dei seguenti requisiti di priorità, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 29/8/1994, n. 38:

- svolgimento dell'attività dell'associazione nel territorio dei Comuni Convenzionati Con il Canile Sanitario;
- garanzia di continuità della gestione della struttura oggetto di convenzionamento;
- garanzia della qualità della gestione comprovata anche da esperienze precedentemente maturate.

2) Di dichiarare, con successiva e separata votazione, l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.



Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 62**

Ufficio Proponente: **Ufficio Canile**

Oggetto: **GESTIONE DEL CANILE SANITARIO UBICATO IN BORGO TICINO IN VIA CHEGLIO S.N.**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Canile)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 10/03/2017



Il Responsabile di Settore

Ferrario Massimiliano

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 23.03.2017..... all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 23 MAR. 2017.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/eseguibile il 16.03.2017.....

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, li 23 MAR. 2017.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele